

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSI, BAUSI, PATRIARCA, SAPORITO e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1981

Disposizioni sulla indennità di buonuscita per i dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, prevede la indennità di buonuscita che spetta ai medesimi all'atto della cessazione dal servizio e la comprende espressamente fra le prestazioni aventi carattere previdenziale.

Ciò corrisponde al dettato della giurisprudenza che in molte occasioni ha qualificato come previdenziale detta indennità.

Al riguardo è ormai consolidata la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (sentenze a sezioni unite n. 1002 del 15 marzo 1975; n. 2329 del 12 giugno 1975; nn. 3590 e 3595 del 19 ottobre 1976; n. 3621 del 20 ottobre 1976; nn. 4546 e 4547 del 7 dicembre 1976; n. 1864 del 12 maggio 1977; n. 3011 e n. 3012 del 7 luglio 1977; n. 3771 del 15 settembre 1977).

Il principio è stato altresì affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 82 del 19 maggio 1973.

L'indicata natura esclude che l'indennità di cui trattasi costituisca reddito e ciò è confermato dal fatto che essa deriva dalla

capitalizzazione dell'importo di contribuzioni versate, sicchè non costituisce manifestazione di capacità contributiva del contribuente, presupposto essenziale per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (articolo 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825), mentre gli articoli 12 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nelle parti in cui sottopongono a tassazione una simile indennità, contrastano con l'articolo 76 della Costituzione per difetto di delega, non avendo il legislatore espressamente compreso fra le indennità tassabili anche quelle di natura previdenziale.

Inoltre, l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per quanto esclude dalla tassazione indennità ed emolumenti aventi carattere simile alla indennità di buonuscita senza comprendere quest'ultima, determina una disparità di trattamento che contrasta con l'articolo 3 della Costituzione.

Per dirimere siffatte disarmonie, eliminare numerosi giudizi pendenti e prevenirne altri che sarebbero promossi in danno

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello Stato, l'articolo 1 dichiara che l'indennità di buonuscita, di riconosciuta natura previdenziale, è esente da imposte come già lo sono gli emolumenti della stessa natura.

L'esenzione è prevista a partire dall'ultimo decennio, conformemente a quanto è stabilito dalle disposizioni concernenti la stessa indennità di buonuscita ai fini della inclusione nel computo di essa della tredicesima mensilità, disposta dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

L'articolo 2, poi, estende espressamente a tutti i dipendenti statali un criterio di in-

dubitato carattere generale recentemente riconosciuto dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che converte in legge il decreto-legge 7 maggio dello stesso anno, n. 153, riguardante i dipendenti degli enti locali, rispetto ai quali i dipendenti dello Stato, ai fini che qui interessano, non possono restare differenziati.

Si statuisce, pertanto, che nel calcolo della indennità di buonuscita deve essere compresa l'indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, ed assoggettata a contribuzioni previdenziali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° giugno 1969, le indennità di buonuscita spettanti ai dipendenti statali a norma del testo unico sulle prestazioni previdenziali a favore dei medesimi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sono esenti da qualunque imposta.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'indennità integrativa speciale istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, e corrisposta al personale statale, è soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente, detto personale ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennità di buonuscita ricomprendendo nel calcolo della stessa l'indennità integrativa di cui allo stesso comma.